COMUNE DI SAN MAURO CILENTO

STATUTO

Delibera n. 15 del 14/4/2003.

TITOLO I

NORME GENERALI CAPO I

NORME ATTUATIVE DELLA COSTITUZIONE

Sezione I

Valori costituzionali

Art. 1

Statuto costituzionalizzato

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento è soggetto istituzionale pubblico, costitutivo della Repubblica, in forma giuridica equiordinata con: la Provincia di Salerno, la Città metropolitana di Napoli (se istituita) la Regione Campania e lo Stato.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento è ente autonomo, con proprio Statuto costituzionale, con propri poteri e funzioni che esercita secondo i principi fissati dalla Costituzione italiana.
- 3. Il Comune di San Mauro Cilento prende atto che Roma è capitale della Repubblica italiana.
- 4. Il Comune di San Mauro Cilento è Comune d'Europa, attua i regolamenti comunitari e osserva le norme degli obblighi internazionali.
- 5. Il presente statuto costituzionale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione repubblicana, e nei limiti propri del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce in piena potestà le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio.
- 6. Il presente statuto costituzionale stabilisce, altresì, i criteri e le forme di collaborazione fra Comune di San Mauro Cilento e Provincia di Salerno, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla legislazione vigente.

Art. 2

Rapporti e discipline internazionali

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento, per il tramite della Regione Campania e dello Stato, mantiene rapporti internazionali con enti territoriali stranieri, comunitari ed extracomunitari, per tutte le politiche economiche, sociali e culturali, che interessano la propria comunità.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento attua le discipline derivanti dall'ordinamento comunitario, quale vincolo precettivo per la propria azione amministrativa.
- 3. Il Comune di San Mauro Cilento è vincolato agli obblighi internazionali, assunti liberamente dallo Stato e dalla Regione Campania.

Funzioni amministrative e di polizia amministrativa

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento esercita funzioni amministrative fondamentali, proprie o conferite, attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Campania sia per la loro potestà legislativa e regolamentare esclusiva sia per guella concorrente.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento esercita le funzioni amministrative, assicurandone l'esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, rispetto ai paritari soggetti pubblici istituzionali, costituzionalmente previsti.
- 3. Il Comune di San Mauro Cilento può associarsi con altre istituzioni pubbliche o private, per l'ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative e per il miglioramento delle prestazioni nonché per l'erogazione dei servizi, garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza giuridica, sociale, civile, morale e religiosa.
- 4. Il Comune di San Mauro Cilento può esternalizzare in tutto o in parte propri servizi e proprie funzioni amministrative, mediante l'istituto della concessione, della convenzione/contratto, dell'appalto, delle società di capitali, anche miste a prevalente o non prevalente capitale pubblico.
- 5. Spettano al Comune di San Mauro Cilento tutte le funzioni di polizia amministrativa, accessorie e complementari, allo stesso attribuite dalla legge dello Stato o della Regione e dal presente Statuto, in quanto proprie e fondamentali, e ripartite per settori organici organizzativi dell'Ente.

Art. 4

Autonomia finanziaria

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Esso ha risorse autonome e stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principii di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Esso dispone di compartecipazioni di tributi erariali riferibili al proprio territorio e alla propria comunità.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento ha diritto di partecipare ai benefici del Fondo perequativo istituito con legge dello Stato, qualora trovasi con minore capacità fiscale per abitante, rispetto alla media della Repubblica.
- 3. Il Comune di San Mauro Cilento ha diritto di ricevere risorse aggiuntive dallo Stato per effettuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona e per quant'altro rientra negli interessi generali della propria comunità.

Art. 5

Autonomia amministrativa e patrimoniale

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento ha autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale. Esso ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio indisponibile e disponibile, che gestisce nel rispetto dei principi generali determinati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione. Esso può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese d'investimento.
- 2. I terreni, ricadenti nel territorio del Comune di San Mauro Cilento, soggetti agli usi civici, restano regolati dalle disposizioni delle leggi speciali, che ne disciplinano la materia.

Art. 6

Potestà regolamentare costituzionalizzata

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento ha potestà regolamentare indipendente, in materia di propria organizzazione, e di conformazione alle leggi e ai regolamenti dello Stato e della Regione Campania, limitatamente alle materie ad esso attribuite, conferite o delegate da questi, ed ha potestà regolamentare indipendente, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi conseguenti.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento emana i regolamenti a mezzo di deliberazioni consiliari o giuntali.
- 3. Ai fini interpretativi dei regolamenti s'applicano le norme dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile e degli articoli da 1362 a 1371 del codice civile stesso.
- 4. Per effetto di legge superveniente, che legittimamente e costituzionalmente ne disciplini la materia, non riservata allo statuto del Comune di San Mauro Cilento, le norme regolamentari comunali decadono se in contrasto.

Unità giuridica ed unità economica

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento tutela l'unità giuridica ed economica dei cittadini della propria comunità territoriale appartenente alla nazione italica, ed in particolare tutela i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e rivendica vicendevolmente tale diritto verso la Provincia di Salerno, la Città Metropolitana di Napoli (se costituita), la Regione Campania e verso lo Stato, nonché verso l'Unione Europea.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento, a tutela dei principii e dei precetti inerenti i diritti fondamentali, determinati dal comma primo precedente, attiva le sedi giurisdizionali competenti, perché si arrivi, in via incidentale, anche alle pronunzie della Corte Costituzionale, in materia, ed in via speciale alla Corte di Giustizia Europea.

Art. 8

Specificità dei dialetti ed osco

- 1. I cittadini del Comune di San Mauro Cilento, per loro antica tradizione si esprimono liberamente in dialetto ovvero in dialetto osco cilentano.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento, anche con proprie iniziative culturali, esalta tali tradizioni preordinate, nel tempo e nel costume, alla lingua italiana, stabilita per legge ordinaria dello Stato.

Art. 9

Consiglio delle autonomie locali

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento partecipa, quale organo obbligatoriamente soggetto a consultazione, al Consiglio delle autonomie locali, istituito dalla Regione Campania.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento partecipa, altresì, alle assise nazionali ed internazionali associative dei comuni.

Art. 10

Questione di legittimità costituzionale

1. Il Comune di San Mauro Cilento solleva questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dinanzi alle giurisdizioni civili, penali ed amministrative, qualora ritiene che una

legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione Campania lede la sua sfera di competenza per materia e per territorio.

Art. 11

Commissione parlamentare per le questioni regionali

1. Il Comune di San Mauro Cilento ritiene di dover partecipare, con proprie legittime rappresentanze, ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali, secondo le forme previste dai regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in rappresentanza degli interessi pubblici dei comuni, su designazione dell'A.N.C.I., quando ne ricorrono le condizioni.

Art. 12

Natura giuridica paralegislativa dello Statuto

- 1. Lo Statuto del Comune di San Mauro Cilento è fonte primaria dell'ordinamento giuridico comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione italiana e si conforma alle norme legislative statali esclusive, contenute nell'ordinamento degli enti locali, per quanto attiene:
 - a) alla legislazione elettorale;
 - b) agli organi di governo dell'ente;
 - c) alle funzioni fondamentali del Comune di San Mauro Cilento e a quelle attribuite;
 - d) ai principii del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
 - e) alla tutela dell'unità giuridica ed economica del Paese e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini.

Art. 13

Denominazione del Comune di San Mauro Cilento

1. Il Comune di San Mauro Cilento tutela la propria denominazione "San Mauro Cilento", che può essere modificata soltanto in osservanza delle norme dell'art. 133 della Costituzione Repubblicana; analogamente, nel rispetto dei principi di democrazia, si procede per l'eventuale modificazione della circoscrizione provinciale.

Sezione II

Caratteristiche costitutive del Comune di San Mauro Cilento

Art. 14

Elementi costitutivi

1. Sono elementi costitutivi del Comune di San Mauro Cilento il territorio, la popolazione, la personalità giuridica, lo statuto costituzionale.

Art. 15

Il Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di San Mauro Cilento si estende per 15,12 kmq, confina con i Comuni di Montecorice, Pollica, Serramezzana e Sessa Cilento. Esso è costituito di numero tre (3)

centri abitati:

Capoluogo - frazione Casalsottano - frazione Mezzatorre, di cui all'allegata cartina topografica.

- 2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Serra, n. 18.
- 3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
- 4. All'interno del territorio del Comune di San Mauro Cilento non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
- 5. Il territorio del Comune di San Mauro Cilento è collocato all'interno del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, per la tutela ecologia ed ambientale del suolo, dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna naturali.

Art. 16

Stemma e gonfalone

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "San Mauro Cilento".
- 2. Lo stemma del Comune di San Mauro Cilento è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999.
- 3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta è necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che è esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
- 4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune di San Mauro Cilento per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 17

Finalità del Comune di San Mauro Cilento

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni regionali, nazionali ed europee, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
- 3. Il Comune di San Mauro Cilento inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica, culturale e sociale del Comune di San Mauro Cilento; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni etnico-musicali e culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - e) promozione e sostegno dei settori dell'agricoltura, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dell'edilizia;
 - f) valorizzazione, ai fini dello sviluppo economico del territorio, della risorsa "mare" e della risorsa "montagna";
 - g) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale:
 - tutela della vita umana fin dal concepimento, della persona e della famiglia; valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

- i) tutela e valorizzazione degli anziani e loro integrazione nella vita sociale;
- j) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- k) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- I) riconoscimento di pari opportunità professionali. culturali, politiche e sociali fra i sessi.
- 4. La festa patronale ricorre l'11 luglio. Riveste, inoltre, grande valore per i sanmauresi la festività della Addolorata, che cade tra il sabato e la domenica dell'8^ di Pasqua.
- 5. E' compito istituzionale del Comune di San Mauro Cilento promuovere ed incentivare iniziative tese alla valorizzazione dell'olio, del vino, dei fichi e di altri prodotti tipici locali, nonché sostenere forme di innovazione tecnologica e di sperimentazione agro-industriale.

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
- 2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
- 3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 19

Programmazione e cooperazione

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Comunità Montana "Alento-Montestella", con la provincia di Salerno e con la Regione e con lo Stato, nonché con i Comuni viciniori per la gestione di funzioni e servizi in comune a partire dalle funzioni di segreteria comunale, nel rispetto dei principii di economicità.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Organi istituzionali

Art. 20

Organi del comune

- 1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.
- 2. I poteri, le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge, in base all'art.117, 2° comma, lett. p), della costituzione italiana e dal presente Statuto, in base all'art. 114 commi 1 e 2 della costituzione italiana.
- 3. Il compenso per l'esercizio delle funzioni degli organi è stabilito dalla legge.

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 21

II Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del comune e ne controlla l'attuazione, E' composto dal Sindaco e dai consiglieri eletti.
- 2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
- 3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 22

Elezione e pubblicità delle spese elettorali

- 1. Le norme relative alle modalità di presentazione delle candidature, alle operazioni di voto e di scrutinio, all'attribuzione dei seggi, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono stabilite dalla legge, in base all'art. 117, comma 2, lett. p) della costituzione italiana.
- 2. I candidati alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale possono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito della candidatura e/o delle liste ed un rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.
- 3. I documenti di cui al comma 2 sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Scioglimento del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno:
 - a) quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni della legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) qualora non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco;
 - cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 - 3) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
 - c) quando non è stato approvato entro i termini il bilancio e non è stato provveduto, dal Sindaco stesso ad approvarlo, dopo tale scadenza, con proprio decreto, fungendo da commissario ad acta e negli altri casi previsti dalla legge.
- 2. Il Consiglio Comunale è, altresì, sciolto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 25 del presente Statuto.
- 3. La legge stabilisce le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale, gli eventuali provvedimenti di sospensione dei Consiglieri, di nomina di un Commissario, e del rinnovo degli organi.

Art. 24

Consiglieri Comunali

- 1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità, senza vincolo di mandato.
- 2. La legge determina le indennità o gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri per lo svolgimento delle loro funzioni.
- 3. Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione consiliare.
- 4. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di Consigliere sono stabilite dalla legge.
- 5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, ovvero al Segretario Comunale, e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo dell'Ente. Non si fa luogo alla surroga qualora , ricorrendone i presupposti, si procede allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 23 precedente, lett. b, n. 2 e 3. del presente Statuto.
- 6. Le cause di decadenza del Consigliere Comunale sono regolate dalla legge. La dichiarazione di decadenza è effettuata dal Consiglio a seguito di assenza non giustificata alle sedute consiliari protrattasi per tre sedute consecutive.
- 7. La temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.
- 8. Le prerogative dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
- 9. I consiglieri sono abilitati ad ottenere tutte le notizie ed informazioni in possesso degli uffici comunali utili all'espletamento del mandato, comprese le estrazioni di copie dei documenti, incluse le determinazioni, senza addebito di costi e di diritti e senza necessità di motivazioni.

Mozione di sfiducia

- 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.
- 2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
- 3. La mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. E' messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.
- 4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario a norma di legge.

Art. 26

Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

- 1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta possono rendere pubbliche, al momento del loro insediamento e al termine del mandato, oltre alle spese elettorali di cui al presente statuto, la propria situazione patrimoniale e l'appartenenza a gruppi politici e/o associazioni.
- 2. La facoltà di cui al comma 1 è estesa alle persone nominate in rappresentanza del Comune, nonché ai Responsabili dei servizi e degli uffici dell'Ente.
- 3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fornitura delle informazioni di cui al comma 1, precedente il loro deposito presso il Comune e le forme di pubblicizzazione.

Art. 27

Incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale

1. Oltre alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità sancite dalla legge, la carica di Consigliere Comunale, è incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali o di amministrazione presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti, controllate o partecipate.

Art. 28

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggiore cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuabili di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 29

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco in funzione di Presidente. La carica di Presidente è compatibile con quella di Sindaco o di Assessore.

- 2. Se il Sindaco lo ritiene utile può designare un Consigliere Comunale di sua fiducia a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale; in tal senso il Consiglio Comunale prende atto con deliberazione, di tale designazione, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ed a voto palese, alla prima seduta utile.
- 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio delegato le riunioni del consiglio comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco stesso.
- 4. Resta in facoltà del Sindaco revocare il Presidente del Consiglio delegato, facendo prendere atto al Consiglio comunale con formale deliberazione a maggioranza dei consiglieri assegnati ed a voto palese.
- 5. In conformità alle funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento, il Presidente del Consiglio:
 - a) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, presiede le adunanze;
 - b) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per il corretto ed efficace funzionamento dell'organo in conformità alle norme stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;
 - d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle Commissioni consiliari;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - f) esercita le funzioni attribuitegli dalla Statuto e dal Regolamento;
 - g) cura l'acquisizione delle relazioni, che i rappresentanti del Comune negli Enti e nei Consorzi o negli altri organismi sono tenuti ad inviare con cadenza annuale al fine di informare il Consiglio Comunale.
- 6. Il Presidente del Consiglio, quando è persona diversa dal Sindaco, collabora con il Sindaco stesso e la Giunta al fine di armonizzare la funzione del suddetto esecutivo con quella del Consiglio Comunale. Egli, altresì, raccorda l'attività dei consiglieri, delle Commissioni Consiliari, nonché i rapporti tra questi e il Consiglio Comunale.
- 7. Il Presidente del Consiglio garantisce la partecipazione delle Associazioni, delle categorie economiche e dei cittadini alle scelte del Consiglio Comunale promuovendo incontri, conferenze e pubbliche iniziative e disponendo per tale attività di risorse autonome. Tali risorse sono finalizzate anche al funzionamento dell'Assemblea e nei casi in cui quest'ultima si avvale di consulenze esterne nell'esercizio delle sue funzioni.
- 8. Il Presidente del Consiglio garantisce le funzioni dei Consiglieri Comunali, per l'indirizzo ed il controllo, nell'accesso agli uffici comunali e nel rapporto con il relativo personale; dirime le controversie del Consiglio Comunale adottando i provvedimenti previsti dal Regolamento per il funzionamento dell'organo mediante atti deliberativi e comunicazioni scritte.
- 9. Il Presidente del Consiglio e i gruppi consiliari dispongono di locali e attrezzature idonee nonché di adeguato personale per la collaborazione.

Ruolo e compiti del Presidente del Consiglio Comunale

- 1. Il Presidente svolge una insostituibile funzione "arbitrale" nella vita e nell'organizzazione del Consiglio, in particolar modo per ciò che inerisce alla fondamentale funzione di gestione della fase della programmazione dei lavori.
- 2. Più in generale lo stesso potere di convocazione, a lui conferito, ha un rilievo tutt'affatto certificatorio nel regolare la vita istituzionale. Egli rispetta un impegnativo ruolo super partes in modo tale da costituire la garanzia per ogni forza politica e per ciascun Consigliere per un corretto svolgimento di attività amministrativa a tutti i livelli.
- 3. Peraltro, i compiti di Presidenza dell'adunanza consiliare implicano l'esercizio di un potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, per garantire l'osservanza delle leggi, dello statuto e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, con facoltà di sospensione e di scioglimento dell'adunanza medesima, in conformità al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Gruppi Consiliari

- 1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, composti da quattro o più componenti dandone comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio. Se il consigliere, dopo l'elezione ha scelto un nuovo gruppo consiliare, non può più formare gruppo autonomo. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere, e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
- 2. Ai gruppi consiliari sono fornite strutture ed attrezzature di supporto idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
- 3. Ai capigruppo consiliari e ai consiglieri singoli, che non aderiscono a nessun gruppo sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della Giunta Comunale.
- 4. Per i Consiglieri singoli di diverse formazioni politiche è prevista la costituzione del gruppo misto con la nomina di un capogruppo.

Art. 32

Conferenza dei Capigruppo

- 1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Presidente del Consiglio Comunale e dai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari. Ai lavori della conferenza può prendere parte il Sindaco, su sua richiesta o su invito del Presidente.
- 2. E' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Coadiuva il Presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- 3. Alla conferenza dei capigruppo è affidata la determinazione delle modalità di utilizzo, da parte di ciascun gruppo, delle risorse che il Comune mette a disposizione dei Consiglieri per l'espletamento del loro mandato.
- 4. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge e fiscale alle commissioni consiliari.

Art. 33

Competenze del Consiglio Comunale

- 1. Le competenze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla Legge con particolare riferimento a:
 - a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti che non siano di competenza della Giunta, i criteri per la definizione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'organizzazione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzione e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe e la fruizione dei beni e servizi:
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e la alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta ,del Segretario generale o di altri Dirigenti o Funzionari;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di San Mauro Cilento presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
- 2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune di San Mauro Cilento, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio stesso entro sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 3. Le delibere adottate ed approvate dal Consiglio Comunale sono formalmente sottoscritte dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio Comunale (se nominato), e dal Segretario Comunale.

Convocazione del Consiglio Comunale

- 1. La prima seduta del consiglio comunale, dopo le elezioni è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni, dalla proclamazione, e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2. Per le successive sedute il Consiglio Comunale è convocato sempre dal Sindaco salvo che questi non ha designato un consigliere per le funzioni di Presidente, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno, sentito il parere della conferenza dei capigruppo. La periodicità delle sedute è programmata secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
- 3. Un quinto dei componenti assegnati al Consiglio, il Sindaco, la Giunta Comunale possono chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti. In tali casi la seduta ha luogo entro venti giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.
- 4. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e notificato ad ogni consigliere entro il terzo giorno antecedente quello della seduta consiliare, termine inteso come tempo continuo. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a 24 ore.
- 5. All'ordine del giorno sono iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi avviene almeno 24 ore prima dell'adunanza. La loro deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio presenti all'adunanza.

Commissioni Consiliari Permanenti

- 1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari permanenti, istituite e nominate all'inizio di ogni mandato amministrativo con criterio tendenzialmente proporzionale, rispecchiando la composizione del Consiglio Comunale nelle sue diverse espressioni, in modo da assicurare al loro interno il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza. Il numero delle Commissioni permanenti e le rispettive materie di competenza sono determinati al momento della loro istituzione o rinnovo.
- 2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da Consiglieri Comunali ed hanno, di norma, carattere omogeneo per materia trattata.. Le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
- 3. I consiglieri componenti delle singole Commissioni Consiliari permanenti e degli Enti controllati, sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei capigruppo consiliari delle liste presentatesi alla competizione elettorale comunale. Qualora un consigliere comunale lascia il gruppo consiliare di appartenenza, è automaticamente considerato dimissionario dalla o dalle commissioni di cui risulta componente e dagli enti, aziende società, in cui è stato nominato e si procede alla sua immediata sostituzione con comunicazione del capogruppo consiliare della lista elettorale nella quale il consigliere stesso si è presentato agli elettori, anche se da indipendente.
- 4. Il numero dei componenti di maggioranza e di minoranza nelle commissioni consiliari è determinato dal Consiglio Comunale ed è immodificabile per scelta del singolo consigliere componente o del suo gruppo consiliare di riferimento o appartenenza. Laddove, in conseguenza di dichiarazioni ufficiali di dissociazione o sospensione o cambiamento della collocazione consiliare, si modifica detto numero, sia nel senso del rafforzamento della maggioranza, sia nel senso del rafforzamento della minoranza, la Commissione Consiliare decade automaticamente ed è rinominata dal Consiglio, su iniziativa del Presidente dello stesso.
- 5. Il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche enunciate dal Sindaco e dai singoli Assessori, anche incaricando le Commissioni permanenti di presentare periodiche relazioni, o eventualmente istituendo Commissioni Speciali su argomenti specifici.
- 6. Alle Commissioni Consiliari permanenti non sono affidati poteri deliberativi.
- 7. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le Commissioni Consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende e istituzioni del Comune di San Mauro Cilento informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.
- 8. Alle sedute possono intervenire, senza diritto di voto, gli assessori esterni della Giunta Comunale, il Revisore dei Conti ed il Difensore Civico e i membri del Nucleo Interno di Valutazione.

Art. 36

Commissioni Speciali

- 1. Ove ne ravvisa la necessità, il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini conoscitive o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare interesse e complessità e, perciò, meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.
- 2. Il Consiglio Comunale può, altresì, istituire commissioni di inchiesta e di controllo e di garanzia. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali delle aziende, società ed istituzioni del Comune di San Mauro Cilento hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazione raccolte nell'esercizio della loro funzione,

qualora le medesime hanno carattere riservato o rimangono segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

- 3. Le commissioni previste ai commi 1 e 2 precedenti, sono istituite con il criterio di proporzionalità di cui all'articolo precedente, comma 1, fermo restando che per quanto attiene alle Commissioni di controllo o di garanzia la relativa Presidenza è attribuita alle opposizioni. Possono farne parte, senza diritto di voto, consulenti e tecnici, interni ed esterni al Comune di San Mauro Cilento ed il difensore civico. Esse riferiscono i loro risultati al Consiglio Comunale, sotto forma di rapporto finale, entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva.
- 4. Le Commissioni di cui ai commi precedenti sono equiparate ad ogni effetto di legge alle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 37

Commissioni tecniche

- 1. All'inizio del mandato o nel corso del medesimo vengono nominate da parte degli organi istituzionali le commissioni tecniche previste da norme legislative e dall'ordinamento comunale.
- 2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle legge, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

Art. 38

Validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza di sette consiglieri, o in seconda convocazione con almeno quattro di essi, computando a tal fine anche il Sindaco.
- 2. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
- 3. Nelle elezioni di rappresentanti propri in seno agli organismi interni ed esterni del Comune di San Mauro Cilento, risultano eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fino alla concorrenza dei posti da coprire. Qualora si a prevista tra i rappresentanti predetti anche la presenza della minoranza e nella votazione non sia stato eletto alcun componente di essa, sono dichiarati eletti, in sostituzione degli ultimi della maggioranza, coloro che hanno ottenuto più voti tra gli appartenenti alla minoranza, fino alla concorrenza dei posti attribuiti a quest'ultima.
- 4. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

Art. 39

Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta riservata o segreta.
- 3. Qualora sono iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il Consiglio Comunale può essere convocato relativamente alla discussione su tali argomenti in seduta aperta, alla quale possono prendere parte anche i cittadini, secondo quanto sarà previsto nel regolamento consiliare.

Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

Art. 41

Regolamento del Consiglio Comunale

- 1. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel regolamento del Consiglio Comunale, approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta ed il regolamento è approvato, se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
- 2. Il regolamento del Consiglio Comunale può prevedere la formalizzazione del *question time*, da tenersi una volta al mese, affinché i Consiglieri comunali possono interrogare, in Consiglio comunale, il Sindaco o gli Assessori.

Capo III

Giunta Comunale

Art. 42

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale, che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 43

Composizione della Giunta

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e fino ad un numero massimo di 4 Assessori, esterni o Consiglieri Comunali. Uno degli Assessori assume, su nomina del Sindaco, la carica di Vice Sindaco.
- 2. Gli Assessori se esterni, prendono parte alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del *quorum* necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni. Essi svolgono le loro relazioni sulle proposte di deliberazione relative alle materie di loro competenza e rispondono alle interrogazioni dei Consiglieri comunali.

Art. 44

Nomina del Vice Sindaco e della Giunta e linee programmatiche

1. Il Vice Sindaco e gli Assessori componenti la Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, anche tutti esterni al Consiglio comunale, se il Sindaco lo ritiene opportuno, purché i nominati posseggono i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Il Sindaco nella nomina degli Assessori garantisce le pari opportunità.

- 2. La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo ovvero linee programmatiche di mandato.
- 3. Entro 120 giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche di mandato relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, fermo restando il controllo effettuato tramite le Commissioni Consiliari permanenti. Nel corso del quinquennio, per esigenze oggettive della realtà fattuale, tali linee programmatiche possono essere integrate ad iniziativa del Sindaco, che le comunica al Consiglio comunale.

Cessazione dalla carica di assessore

- 1. L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.
- 2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione entro dieci giorni e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
- 3. Finché non vi è sostituzione dell'Assessore le funzioni in precedenza delegate sono esercitate *ad interim* dal Sindaco

Art. 46

Revoca degli assessori

- 1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato.
- 2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva.
- 3. In caso di revoca di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione entro dieci giorni e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
- 4. Finché non vi è sostituzione degli Assessori le funzioni in precedenza delegate sono esercitate *ad interim* dal Sindaco.

Art. 47

Decadenza della Giunta

- 1. La Giunta Comunale decade:
 - a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, a norma dell'articolo 52 dello statuto;
 - b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 25 dello statuto;
 - c) qualora si procede allo scioglimento del Consiglio per le cause previste dall'articolo 23, comma 1 dello statuto.

Art. 48

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.

- 2. Le sedute sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle seduta, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti.
- 3. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
- 4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli Assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti e provvedimenti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione, quando tali poteri non spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi. Le avvenute attribuzioni sono comunicate alla prima seduta utile di Consiglio Comunale.
- 5. Le sedute della Giunta Comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
- 6. Le delibere adottate ed approvate dalla Giunta Comunale sono formalmente sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Competenze della Giunta

- 1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Comunale o attribuiti dalla legge o dal presente Statuto o dai Regolamenti alla competenza del Sindaco, degli organi del decentramento, del Segretario comunale, del Direttore Generale (se nominato), dei dirigenti o dei funzionari.
- 2. Nei confronti del Consiglio, la Giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del Consiglio.
- 3. Alla Giunta spettano tutte le decisioni che:
 - a) specificano i contenuti e le modalità di attuazione dei provvedimenti consiliari:
 - b) presentano contenuto programmatorio dell'attività degli uffici e dei servizi, compresa l'adozione dei regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio;
 - c) approvano e affidano i piani esecutivi di gestione ai responsabili degli uffici e dei servizi;
 - d) approvano il contratto collettivo decentrato integrativo;
 - e) decidono i parametri di efficienza, efficacia e produttività dell'azione amministrativa.
- 4. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione, con riguardo anche al Piano dettagliato degli obiettivi ed ai Piani Esecutivi di Gestione predisposti dal Direttore Generale (se nominato) fermo restando il controllo esercitato sulla propria attività tramite le Commissioni Consiliari permanenti ed eventualmente speciali.
- 5. Entro i termini stabiliti in sede di approvazione dei programmi settoriali la Giunta Comunale riferisce al Consiglio in apposita seduta sullo stato di attuazione dei medesimi.
- 6. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del Consiglio Comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva, la Giunta Comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Tali deliberazioni sono sottoposte a ratifica del Consiglio, nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

Capo IV

Sindaco

Art. 50

II Sindaco

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività, garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.
- 2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla e alla quale si aggiunge lo stemma del Comune.

Elezione e durata in carica

- 1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- 2. Assume le funzioni all'atto della proclamazione, secondo le modalità previste dalla legge.
- 3. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco per due mandati consecutivi, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Invece lo è se in un mandato non ha completato due anni sei mesi ed un giorno.
- 4. Sono fatte salve le diverse disposizioni di legge supervenienti.

Cessazione dalla carica

- 1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
- 2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione al Consiglio.
- 3. Nei casi previsti dal comma 1 precedente, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I due organi rimangono, tuttavia, in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Fino a tale termine le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, a norma di legge e dellart.55 dello statuto.
- 4. La decadenza del Sindaco è, inoltre, determinata:
 - a) dallo scioglimento del Consiglio Comunale per le cause previste dall'articolo 23, comma 1, dello statuto;
 - b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 25 dello statuto.

Art. 53

Competenze del Sindaco

- 1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni comunali proprie e a quelle statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 2. In particolare il Sindaco:
 - a) esercita la rappresentanza generale e legale, anche in giudizio, e politico-istituzionale del comune:
 - b) provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della seduta di insediamento;
 - c) provvede alla revoca dei componenti della Giunta:
 - d) provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della prima seduta utile dopo l'evento;
 - e) propone al Consiglio Comunale, nel corso della seduta di insediamento, gli indirizzi generali di governo dell'amministrazione;
 - f) convoca e presiede la Giunta Comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività;
 - g) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta;
 - h) può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati;
 - i) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
 - I) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta:
 - m) impartisce direttive al Segretario comunale e al direttore generale (se nominato) per l'esercizio delle loro funzioni;
 - n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri di cui agli articoli 90, 109 e 110 del TUOEL e s.m.;
 - o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) provvede, entro 45 giorni dall'insediamento o in termini diversi a seconda delle scadenze di legge o di diverse normative, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al Consiglio;

- q) promuove ed approva, dandone informazione al Consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi, che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici ed analogamente agisce per la costituzione delle società di trasformazione urbana:
- r) approva con proprio decreto, in funzione statutaria di *commissario ad acta*, il bilancio preventivo dell'Ente, se questo non è approvato, nei termini di legge, dal Consiglio comunale:
- s) fa parte di diritto dell'Assemblea consortile o della Comunità montana o dell'Unione dei Comuni o dell'Associazione tra Comuni e di tutte le altre forme di collaborazione intersoggettive, salvo che non deleghi tali suoi poteri.

Attribuzioni del Sindaco come ufficiale di governo

- 1. In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:
 - a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico
 - e) esercita le funzioni di autorità sanitaria locale e di autorità della protezione civile, nei casi di disastri e calamità.
- 2. L'esercizio delle funzioni nelle materie indicate dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) può essere delegato dal Sindaco, previa comunicazione al prefetto, al Vice Sindaco. Le sole funzioni di cui alla lettera a) precedente possono essere delegate ai dirigenti, dipendenti e funzionari dell'Ente e ai Consiglieri Comunali.
- 3. Quale ufficiale di governo, il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Art. 55

Vice Sindaco

- 1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta, secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 dello statuto.
- 2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata, ai sensi di legge.
- 3. Il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
- 4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del Vice Sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'Assessore anziano, intendendosi come tale colui, che è più anziano di età anagrafica.

Nomina e designazione di rappresentanti

- 1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il Sindaco provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto delle compatibilità previste dal presente Statuto alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio e provvede alle relative comunicazioni nel corso del mandato.
- 2. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 1 precedente, possono rendere pubblica la propria situazione patrimoniale ed associativa, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto.

Art. 57

Delega delle funzioni, poteri gestionali e rapporti con i responsabili settoriali

- 1. Gli Assessori Comunali possono essere preposti dal Sindaco ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, con poteri di firma ed esercizio delle funzioni delegate. Essi, nell'ambito del proprio mandato, dettano direttive ai responsabili di Settore di riferimento per materia delegata e rilevano le eventuali inosservanze a tali indirizzi, comunicando agli stessi i rilievi relativi ai fatti gravi e reiterati, ed al Sindaco, affinché essi siano sentiti in contraddittorio, e per le azioni conseguenti sino ad un eventuale revoca dell'incarico dirigenziale.
- 2. Il Sindaco può designare con proprio provvedimento altri cittadini, con esclusione dei consiglieri comunali, per l'esercizio delle funzioni di programmazione, organizzazione e realizzazione dei servizi in determinati settori, con obbligo di risponderne direttamente a lui per l'approvazione e l'adozione o la proposta dei necessari provvedimenti.
- 3. I cittadini prescelti devono possedere i requisiti per ricoprire la carica di Consigliere Comunale.
- 4. E' in facoltà esclusiva del Sindaco, in attuazione della legislazione vigente in materia, decidere se assegnare agli Assessori anche compiti di proposta gestione ed esternazione, con il relativo piano esecutivo di gestione, in sostituzione dei responsabili di Settore, che restano nel caso solo responsabili di procedimento amministrativo con obbligo d'istruttoria e non di firma.

CAPO V

NORME COMUNI AGLI ORGANI

Art. 58

Rappresentanti del comune nominati dal consiglio e loro doveri e revoca

- 1. I rappresentanti del Comune di San Mauro Cilento sono tenuti ai doveri seguenti:
 - a) riferire con relazione scritta annuale sul proprio operato al Consiglio comunale;
 - b) operare in conformità alle direttive impartite al Consiglio comunale o in loro assenza dal Sindaco:
 - c) fornire sollecitamente le informazioni richieste dagli Organi comunali;
 - d) riferire con ogni sollecitudine ogni evento, che comporta pericolo di lesione di interessi del Comune o impossibilità di adempiere alle proprie funzioni.
- 2. La revoca dei rappresentanti che non adempiono ai doveri di cui al comma precedente o non sono in grado di adempiere alle proprie funzioni è disposta dal Consiglio comunale col voto segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, a seguito di proposta motivata sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri comunali e notificata dal messo comunale agli interessati con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

La revoca può riguardare un rappresentante o l'intera delegazione del Comune.

- 3. Qualora la proposta di revoca riguarda i rappresentanti espressi dalla minoranza in forza di norma di Legge, Statuto o Regolamento, la proposta deve essere sottoscritta comunque dalla maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi di minoranza.
- 4. Il Consiglio comunale procede nella stessa seduta, qualora è dichiarata l'immediata esecutività della delibera consiliare di revoca, alla surrogazione e comunque vi procede nella prima seduta utile dopo l'esecutività della delibera consiliare.

Divieto d'incarichi e consulenze ed obblighi particolari

- 1. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e al Presidente del Consiglio comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, aziende, società ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
- 2. Se durante lo svolgimento delle attività del Consiglio Comunale si rileva che il Segretario comunale per la tipologia dell'affare, che si sta trattando, entra in contrasto di interessi e diviene incompatibile, e non può essere, seduta stante, sostituito dal Vice Segretario comunale, la funzione di segretario comunale è svolta ope statutus dal Consigliere comunale più giovane di età, per ordine di chi esercita le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale. Analogamente si opera in Giunta nominando il più giovane Assessore per età, da parte del Sindaco.

Art. 60

Pari opportunità

1. In base alle norme della legislazione vigente, negli organi del Comune e degli Enti, aziende ed istituzioni o società, da esso dipendenti, è promossa la presenza di entrambi i sessi, per garantire le pari opportunità, tra uomo e donna, rispettando almeno una percentuale pari ad un quarto, ove possibile.

Art. 61

Prerogative degli amministratori comunali

1. Gli amministratori del Comune di San Mauro Cilento hanno diritto a fruire delle aspettative, dei permessi, delle indennità, dei rimborsi spese e delle indennità di missione nonché delle relative coperture per gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, anche contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE

Art. 62

Partecipazione popolare

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
- 3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63

Associazionismo

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
- 2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
- 3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
- 4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
- 5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
- 6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 64

Diritti delle associazioni

- 1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
- 2. Le scelte amministrative, che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
- 3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non possono essere inferiori a 7 (sette) giorni.

Art. 65

Contributi alle associazioni

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici, da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui

al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

- 3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, sono stabiliti in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
- 4. Il Comune di San Mauro Cilento può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
- 5. Le associazioni, che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente redigono al termine di ogni anno apposito rendiconto, che ne evidenzia l'impiego.

Art. 66

Volontariato

- 1. Il Comune San Mauro Cilento promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- 2. Il volontariato può collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
- 3. Il Comune San Mauro Cilento garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale hanno i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e sono tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 67

Consultazioni

- 1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
- 2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 68

Petizioni

- 1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione presentando petizione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse del Comune di San Mauro Cilento o per esporre esigenze di natura collettiva.
- 2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste, che sono rivolte all'amministrazione.
- 3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 60 (sessanta) giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
- 4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 (trecento) elettori del consiglio comunale, l'organo competente si pronuncia in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
- 5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi pubblici e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune di San Mauro Cilento
- 6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 (duecento) cittadini aventi diritto al voto del consiglio comunale, ciascun consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione è posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 (trenta) giorni.

Proposte

- 1. Qualora un numero di elettori, aventi diritto per l'elezione del consiglio comunale, non inferiore a 100 (cento) avanza al Sindaco proposte di interesse pubblico generale, per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente, e tali proposte sono sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi o degli uffici interessati o del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
- 2. L'organo competente può sentire i proponenti ed adottare le sue determinazioni, in via formale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.
- 3. Le determinazioni, di cui al comma precedente, sono pubblicate all'Albo Pretorio e negli spazi pubblici e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 70

Referendum

- 1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del consiglio comunale, può chiedere che si indicono *referendum* consultivi o abrogativi, in tutte le materie di competenza comunale.
- 2. Non possono essere indetti *referendum* in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già indetto un *referendum* nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
- 3. Il quesito da sottoporre agli elettori è di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
- 4. Sono ammesse richieste di *referendum* anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
- 5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità o inammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- 6. Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
- 7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria è adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
- 9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a *referendum*, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art.71

Accesso agli atti

- 1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
- 2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
- 3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, avviene senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
- 4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario, che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che comunica le proprie determinazioni in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 5. In caso di diniego sono esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
- 6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Diritto di informazione

- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e sono adeguatamente pubblicizzati.
- 2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio pubblico, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi del territorio comunale.
- 3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di guesti, certifica l'avvenuta pubblicazione.
- 4. Gli atti aventi destinatario determinato sono notificati all'interessato.
- 5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni sono pubblicizzati mediante affissione
- 6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, è disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 73

Istanze

- 1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
- 2. La risposta all'interrogazione è motivata e fornita dal Sindaco entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 74

Nomina

- 1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non è scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Salerno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
- 2. Ciascun cittadino che possiede i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco, previo controllo dei requisiti.
- 3. La designazione del difensore civico avviene tra persone che per preparazione ed esperienza danno ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

- 4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- 5. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i consiglieri e i magistrati della corte dei conti, i ministri di culto, i membri di partiti politici:
 - c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti, società e aziende, che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - d) chi è coniuge o ha rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Decadenza

- 1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione, che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
- 2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
- 3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
- 4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, è il consiglio comunale a provvedere.

Art. 76

Funzioni

- 1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune di San Mauro Cilento allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
- 2. Il difensore civico interviene dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene violata la legge, lo statuto o il regolamento.
- 3. Il difensore civico provvede affinché la violazione, per quanto possibile, è eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa può tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
- 4. Il difensore civico, inoltre vigila affinché a tutti i cittadini sono riconosciuti i medesimi diritti.
- 5. Il difensore civico garantisce il proprio interessamento a vantaggio, di chiunque si rivolge a lui; egli è disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Art. 77

Facoltà e prerogative

- 1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessari allo svolgimento del suo incarico.
- 2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
- 3. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che opporgli il segreto d'ufficio.
- 4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
- 5. Il difensore civico può, altresì, invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi, che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
- 6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle

sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine è informato della data di dette riunioni.

Art. 78

Relazione annuale

- 1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti, che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarli.
- 2. Il difensore civico nella relazione, di cui al primo comma, può, altresì, indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
- 3. La relazione è affissa, all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
- 4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco, affinché sono discussi nel consiglio comunale, che è convocato entro 30 giorni.

Art. 79

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione, il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 80

Diritto di intervento nei procedimenti

- 1. Chiunque è portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
- 2. L'amministrazione comunale rende pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 81

Procedimenti ad istanza di parte

- 1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto, che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore, che deve pronunciarsi in merito.
- 2. Il funzionario o l'amministratore sentono l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
- 3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo è data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
- 4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto incide negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile dà loro comunicazione della richiesta ricevuta.
- 5. Tali soggetti inviano all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Procedimenti a impulso di ufficio

- 1. Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile dà comunicazione ai soggetti i quali sono portatori di diritti od interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
- 2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore, che deve pronunciarsi in merito.
- 3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione mediante manifesti o per pubblico banditore o a mezzo stampa.

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che sono state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo è dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo è comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità

dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 84

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune di San Mauro Cilento informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità, di produttività e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune di San Mauro Cilento e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla

legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune di San Mauro Cilento, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 85

Servizi pubblici comunali

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento può istituire e gestire servizi pubblici, che hanno per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 86

Forme di gestione dei servizi pubblici

- 1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale; a mezzo di istruzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata anche a non prevalente capitale pubblico, qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - e) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento può partecipare a società per azioni, a prevalente o non prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi, che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
- 3. Il Comune di San Mauro Cilento può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
- 4. I poteri, a eccezione del *referendum*, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune di San Mauro Cilento sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Aziende speciali

- 1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
- 2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- 3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
- 4. Le Aziende speciali sono iscritte alla Camera di Commercio secondo la legislazione vigente.

Art. 88

Struttura delle aziende speciali

- 1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
- 2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
- 3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
- 4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T. U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
- 5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione e delle aziende, ivi compresi i criteri generali per determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
- 6. Il consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere, revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate 8. Il consiglio comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato delle Aziende speciali.

Art. 89

Istituzioni

- 1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune di San Mauro Cilento privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
- 3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
- 4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
- 6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Società per azioni o a responsabilità limitata

- 1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, in posizione di capitale di maggioranza o di minoranza, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- 2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, è obbligatoriamente maggioritaria.
- 3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni sono approvati dal consiglio comunale e in ogni caso è garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- 4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
- 5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
- 6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
- 7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare, che l'interesse della collettività è adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 91

Convenzioni

- 1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
- 2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 92

Consorzi

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento può costituire consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- 2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3. La convenzione prevede l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione ai Comuni consorziati degli atti fondamentali, che sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.
- 4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 93

Accordi di programma

- 1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune di San Mauro Cilento e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui. programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
- 2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in

un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi di legge vigente.

3. Qualora l'accordo è adottato con decreto del presidente della regione e comporta variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso è ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 94

Società di trasformazione urbana

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento anche con (o senza) la partecipazione della Provincia e della Regione può costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
- 2. Gli azionisti privati, della società per azioni di trasformazione urbana, sono scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.
- 3. La società di trasformazione urbana provvede:
 - a) alla preventiva acquisizione delle aree interessate all'intervento:
 - b) alla trasformazione delle aree interessate;
 - c) alla commercializzazione delle aree.
- 4. Le acquisizioni avvengono contestualmente o tramite ricorso a procedure di esproprio da parte del Comune.
- 5. Una delibera specifica del Consiglio comunale individua le aree interessate. Tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate ad opere pubbliche.
- 6. Le aree di proprietà del Comune interessate all'intervento possono essere attribuite alle società a titolo di concessione.
- 7. I rapporti tra il Comune azionista e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinate da una convenzione contenente a pena di nullità gli obblighi e i diritti delle parti.

Art. 95

Project financing e finanziamenti europei

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento promuove il sistema del *project financing* per la realizzazione delle grandi opere pubbliche, capaci di coinvolgere *in loco* il massimo di capitale privato a fini di sviluppo locale.
- 2. Parimenti il Comune di San Mauro Cilento valuta proposte di privati imprenditori, che mediante il *project financing* vogliono realizzare e gestire le opere pubbliche d'interesse del Comune.
- 3. Il Comune di San Mauro Cilento attiva ogni iniziativa per i finanziamenti europei per le opere pubbliche.

Art. 96

Gestione in economia

- 1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti comunali.
- 2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda o una società.

Concessione a terzi

- 1. Qualora ricorrono condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi e le funzioni amministrative possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
- 2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale, con deliberazione, che reca la motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione, soprattutto sotto l'aspetto sociale.
- 3. Quando si tratta di appalto di servizi o di funzioni, ad unico ciclo breve e che non supera un anno, può decidere direttamente la Giunta Comunale, mediante le convenzioni specifiche.

Art. 98

Gemellaggi e scambi di cooperazione

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento, consapevole della sua collocazione di Ente territoriale, inserito in un ampio contesto europeo e nella prospettiva di una Europa politicamente ed economicamente unita, è aperto a forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio politico, culturale e sociale, con enti locali di altri Paesi d'Europa ed anche extra comunitari allorché se ne valuta la convenienza e la opportunità politica.
- 2. Il Comune promuove iniziative di gemellaggio e di scambio, al fine di sviluppare la sensibilità dei cittadini ad un impegno europeo ed intensificare i rapporti di solidarietà tra le comunità locali d'Europa ed Extraeuropee, sottolineando così il ruolo delle autonomie territoriali nell'ambito del processo di integrazione.

Art. 99

Occupazione d'urgenza di immobili

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legislazione vigente, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali.
- 2. Per le opere ed i lavori ,di cui al precedente comma, la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso, ai sensi della legislazione vigente.

Art. 100

Qualità dei servizi pubblici

- 1. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità, che promuovono il miglioramento, della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli *standard* qualitativi.
- 2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli *standard* di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le

condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario all'utenza per mancato rispetto degli *standard* di qualità sulla base di quanto stabilito con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata Stato, Regione, Autonomie Locali sono deliberati dalla Giunta comunale.

- 3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate a cura del Sindaco, che individua, per il supporto apposita struttura organizzativa. E' ammesso per il Sindaco, il ricorso a una soggetto privato, di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
- 4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti statali e regionali.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA ED ESERCIZIO DEGLI UFFICI

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE

ART. 101

Ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento, con atto di Giunta, disciplina, mediante apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità.
- 2. Per la determinazione del regolamento, di cui al comma precedente, la potestà regolamentare del Comune di San Mauro Cilento si esercita, tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e, comunque, in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza dei contratti, pur mantenendo la propria piena autonomia organizzativa, contabile e finanziaria.
- 3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti e, comunque, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, utilizza tutti gli istituti possibili per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno o parziale, per i contratti di formazione e lavoro e per l'interinale e per il tele-lavoro, per la sanatoria dei precari del Comune.
- 4. Le strategie occupazionali del Comune di San Mauro Cilento sono portate avanti dal Sindaco, che le rapporta all'attuazione degli obiettivi del suo programma amministrativo ed alla sua strategia di politiche pubbliche.

Art. 102

Organizzazione del personale

- 1. Nell'ambito dell'organizzazione autonoma ed indipendente del Comune di San Mauro Cilento, il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale per il personale del comparto degli enti locali, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
- 2. Per la realizzazione delle suddette finalità sono attuati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
- 3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti individuali di ciascun dipendente.
- 4. I diritti, i doveri e le responsabilità dei dipendenti sono previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal codice di comportamento emanato dal Ministero della Funzione publica e, in base alla costituzione, dalle leggi speciali.

Incarichi esterni

- 1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche con funzioni dirigenziali o di alta specializzazione, ovvero apicali o sub apicali può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, quando non si tratta di dipendenti da assegnare al Gabinetto del Sindaco per il quale si deroga a tali limiti. e per tali categorie, non ravvisando limite di numericità.
- 2 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, o funzionari o alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
- 3. I suddetti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio comunale e non sono imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto finanziario o viene a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
- 4. Gli incarichi dirigenziali ovvero apicali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza alle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, oppure in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione oppure per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
- 5. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
- 6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dettaglia la presente materia.

Art. 104

Segretario comunale

- 1. Il Sindaco, nell'ambito della sua autonomia, decide la modalità dell'esercizio delle funzioni di Segreteria Comunale per:
 - a) pertecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e per la cura delle verbalizzazioni;
 - b) espressione di parere sulle proposte di deliberazione, quando mancano i responsabili di Settore come definiti dal presente Statuto;
 - c) rogazione di tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticazione delle scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente:
 - d) esercizio di funzioni di direzione generale per la sovrintendenza delle attività dei Responsabili dei Settori e per la definizione del Piano dettagliato degli obiettivi e per la proposta dei piani esecutivi di gestione da assegnare a funzionari ed assessori.
- 2. Per le attività sopra elencate, il Sindaco, in piena autonomia, e ispirato al principio di economicità dell'azione amministrativa ed al risparmio sostanziale della finanza dell'Ente, può:
 - a) nominare un Segretario Comunale iscritto nell'Albo dell'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali e se fa ciò segue le procedure di legge vigente per quanto applicabili;

- b) assegnare le funzioni elencate al comma 1 precedente, tutte, ad un funzionario del Comune, che ha già maturato esperienza di Vice-Segretario Comunale;
- c) conferire le funzioni di cui al comma 1 precedente, tutte, ad un dirigente esterno all'Ente, scelto intuitu personae e che si obbliga ad esercitare anche le funzioni di direttore generale nella loro totalità, unitamente alla guida di qualche Settore organizzativo dell'Ente di rilevante importanza
- d) convenzionarsi con altro Comune per beneficiare dell'attività di un Segretario comunale, già esperto e qualificato.
- 3. Se il Sindaco sceglie le ipotesi a) o d) del comma precedente, lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi e poi dalla stipula del contratto individuale.
- 4. Se il Sindaco sceglie l'ipotesi b) del comma secondo, precedente, al momento e con l'atto del conferimento dell'incarico ne precisa anche il trattamento economico, che può limitarsi ai soli diritti di segreteria, in aggiunta a quanto già goduto dal dipendente interessato.
- 5. Se il Sindaco, invece, sceglie l'ipotesi c) del comma secondo, precedente, con il contratto individuale di lavoro precisa in dettaglio le clausole del trattamento di che trattasi.
- 6. La preferenza del presente Statuto, e che costituisce indirizzo per l'azione del Sindaco, ricade sull'ipotesi d) del comma secondo, precedente, del presente articolo, per il rispetto del principio di economicità.

Vice segretario comunale

- 1. E' in facoltà del Sindaco conferire le funzioni di Vice-Segretario Comunale ad un Funzionario o Istruttore Direttivo del Comune, che sia ritenuto idoneo e capace per l'esercizio di tali funzioni.
- 2. Se nominato egli svolge, in modo immediato, le funzioni del Segretario Comunale, in caso di vacanza, assenza o impedimento di chi esercita la funzione di Segretario Comunale; normalmente, ed in via mediata, coadiuva chi esercita le funzioni di Segretario Comunale stesso, nell'esercizio delle sue funzioni.
- 3. Il Vice-Segretario può prendere parte alle sedute della Giunta, senza capacità di intervento, su espressa richiesta di chi esercita le funzioni di Segretario comunale, quale suo collaboratore e sempre che il Sindaco acconsente.

Art. 106

Direttore generale

- 1. Il sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per i soli fini della copertura finanziaria, se non già prevista in bilancio, può nominare *intuitu personae* un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
- 2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco.
- 3. Egli sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia.
- 4. Il direttore generale predispone:
 - a) il piano dettagliato degli obiettivi da affidare ai dirigenti, contestualmente alla predisposizione del Settore competente, del bilancio preventivo dell'Ente;
 - b) la proposta di piano esecutivo di gestione annuale da assegnare ai dirigenti, mediante deliberazione della Giunta, allorché è stato approvato il bilancio preventivo;
 - c) le variazioni di piano esecutivo di gestione in corso d'anno allorché ne ricorrono le condizioni e i dirigenti ne abbiano fatto richiesta motivata e circostanziata.

- 5. A fini delle disposizioni dei commi precedenti, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnategli, i dirigenti ovvero gli apicali dell'Ente, ad eccezione del Segretario comunale del Comune, che risponde solo al Sindaco.
- 6. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
- 7. Quando il direttore generale non è stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al Segretario generale del Comune, senza previa deliberazione della Giunta; analogamente il Sindaco agisce per l'eventuale revoca delle funzioni attribuite.
- 8. Se nominato il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
- 9. I Capi settore ed i responsabili dei servizi dell'Ente, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al Direttore generale, ad eccezione di chi esercita le funzioni del Segretario comunale, che risponde direttamente al Sindaco.

Responsabili degli uffici e dei servizi

- 1. Quando la competenza della normativa seguente non è stata assegnata ai singoli assessori con poteri di esternazione, spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione degli stessi, secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto nel rispetto del principio, secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
- 2. Ai suddetti responsabili spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
- 3. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ente, tra i quali, in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti, preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio paesaggistico e ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - I) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, e s.m., che restano di spettanza del Sindaco;

- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione e di espropriazioni che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune.
- 4. I responsabili dei servizi e degli uffici rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere individuati dal Sindaco, con provvedimento motivato, sentito il Direttore Generale o chi esercita le funzioni di Segretario comunale, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, tenendo conto delle specifiche competenze professionali in relazione alla struttura operativa da dirigere, dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi, fatto salvo il possesso di esclusivi requisiti professionali.
- 6. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
- 7. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare, avocare a sé o adottare atti o provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi se non previa contestazione e motivazione di piena liceità per fatto grave ed urgente.
- 8. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o provvedimenti e, qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la relativa competenza a chi esercita le funzioni di Segretario comunale od altro dipendente idoneo per la realizzazione delle finalità dell'Ente.

Ufficio di staff

- 1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge.
- 2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, a detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale.
- 3. Se non è utilizzato personale dell'Ente o comandato, il Sindaco può disporre assunzioni a tempo determinato in piena autonomia e con garanzia di copertura finanziaria.

Art. 109

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutela dell'handicap

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività e dei Servizi dell'Ente.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento rimuove le barriere architettoniche per garantire ed attuare l'accesso democratico dagli handicappati ai suoi servizi e alle sue attività, anche presso le strutture di derivazione comunale.

CAPO II

LA RESPONSABILITÀ Art. 110

Responsabilità verso il Comune

- 1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune di San Mauro Cilento i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio, che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che danno luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, ne fanno denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 3. Qualora il fatto dannoso è imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Responsabilità verso terzi

- 1. Gli amministratori, il segretario, il direttore generale (se nominato) e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2. Ove il Comune ha corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
- 3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore generale o del dipendente che ha violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente sono obbligati per legge o per regolamento.
- 4. Quando la violazione del diritto è derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio, che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro, che hanno fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 112

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che ha maneggio di denaro del Comune di San Mauro Cilento o è incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune è obbligato a rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO III

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 113

Ordinamento

- 1. L'ordinamento della finanza del Comune di San Mauro Cilento è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
- 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune di San Mauro Cilento è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3. Il Comune di San Mauro Cilento, in conformità delle leggi vigenti in materia, è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 114

Attività finanziaria del Comune

- 1. Le entrate finanziarie del Comune di San Mauro Cilento sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali; altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge, per statuto o regolamento.
- 2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune di San Mauro Cilento istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
- 4. Il Comune di San Mauro Cilento applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Amministrazione dei beni comunali

- 1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune di San Mauro Cilento da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
- 2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, del presente statuto, e, di regola, sono dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
- 3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, sono impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 116

Bilancio comunale

- 1. L'ordinamento contabile del Comune di San Mauro Cilento è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
- 2. La gestione finanziaria del Comune di San Mauro Cilento si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 3. Il bilancio e gli allegati proscritti dalla legge sono redatti in modo da consentirne la lettura, per programmi, servizi e interventi.
- 4. Ĝli impegni di spesa, per essere efficaci, contengono il visto di regolarità contabile, attestante la relativa copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 117

Rendiconto della gestione

- 1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e patrimoniale e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Attività contrattuale

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
- 2. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
- 3. La determinazione indica il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente, in base alle disposizioni vigenti.

Art. 119

Revisore dei conti

- 1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti.
- 2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
- 3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 4. Nella relazione, di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità, della gestione.
- 5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
- 6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
- 7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione, di cui all'art. 147 del TUOEL e s.m.

Art. 120

Controllo interno

- 1. E' costituito il nucleo interno di valutazione per l'esercizio delle quattro funzioni elencate all'art.147 del TUOEL.
- 2. Il regolamento approvato dalla Giunta dettaglia il funzionamento del nucleo interno di valutazione.
- 3. Il Sindaco con proprio decreto *intuitu personae* nomina i membri del nucleo interno di valutazione e ne stabilisce la durata ed il compenso.

Art. 121

Tesoreria

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi:
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro 3 (tre) giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
- 2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Controllo economico della gestione

- 1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
- 2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, è rimesso all'assessore competente, che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 123

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. **133** della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
- 2. L'iniziativa è assunta con deliberazione, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 124

Delega di funzioni alla comunità montana

- 1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune di San Mauro Cilento.
- 2. Il Comune di San Mauro Cilento, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 125

Pareri obbligatori

- 1. Il Comune di San Mauro Cilento è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione, ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.
- 2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune di San Mauro Cilento può prescindere dal parere.
- 3. Per le conferenze dei servizi con gli altri enti pubblici, al fine di acquisire i pareri tempestivamente, se non provvedono i responsabili degli uffici e dei servizi o il segretario comunale provvede il Sindaco direttamente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 126

Modifiche dello statuto

- 1. Qualsiasi modifica al testo dello Statuto è adottata dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.
- 2. L'approvazione delle modifiche al testo dello Statuto quando hanno carattere rilevante e complessivo comporta la riduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile comprensione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.
- 3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano regole, che costituiscono limiti inderogabili per i poteri degli organi del Comune o del suo sistema elettorale e delle sue funzioni fondamentali e che, pertanto, condizionano l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con esse incompatibili, anche se in forma implicita.

Art. 127

Pubblicità dello statuto

- 1. Lo Statuto approvato nelle forme e con le procedure di cui all'articolo precedente è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2. Lo Statuto, inoltre, è divulgato nell'ambito della cittadinanza, con ogni mezzo possibile, compreso la sua illustrazione in apposita Assemblea della popolazione.
- 3. Ai cittadini che completino il ciclo di istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello Statuto a mezzo delle Autorità Scolastiche, collaborando con queste per ogni utile illustrazione dello stesso anche nel corso degli studi superiori a fini di educazione civica.

Art. 128

Regolamenti vigenti

- 1. Le norme contenute nei regolamenti comunali vigenti sono adeguate alle norme statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 2. Le norme regolamentari, divenute incompatibili con il presente Statuto, cessano la loro efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 129

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, così i successivi adeguamenti e le successive integrazioni dello Statuto Comunale stesso, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune di San Mauro Cilento.